



Delibera della Giunta Regionale n. 80 del 28/03/2014

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività
Produttive

Oggetto dell'Atto:

DISCIPLINA DI COMPLETAMENTO IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI DI CUI ALL'ART.
12 DEL D.LGS. 387/2003.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. col decreto legislativo 112/98 sono state trasferite le competenze in materia di reti di trasporto dell'energia con tensione fino a 150 kV e metanodotti di competenza regionale ex D.Lgs 164/2000;
- b. con D.Lgs. 29.12.2003, n. 387, veniva data attuazione alla direttiva 2001/77/CE, avente ad oggetto la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- c. in particolare, nell'articolo 12 del D. Lgs. 387/2003:
 - c1 il comma 1 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio, per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3;
 - c2 il comma 3 prevede, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili il rilascio, da parte della regione o della provincia delegata, di un'autorizzazione unica conforme alle normative in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
 - c3 il comma 4 prevede lo svolgimento di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- d. il comma 10 del citato art. 12 del D.Lgs. 387/2003, stabilisce che in Conferenza Unificata, su proposta del Ministro delle Attività produttive (oggi MiSe), di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, si approvino le linee guida per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica. Tali linee guida, in particolare, assicurano un corretto inserimento degli impianti con specifico riferimento, riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio;
- e. il citato art. 12, comma 10, del d.Lgs. 387/2003, assegna, inoltre, alle regioni il compito di procedere, in attuazione delle linee guida statali, alla indicazione di aree e siti non idonei delle installazioni di specifiche tipologie di impianti;
- f. con DM 10/09/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n° 219 del 18/9/2010, il MI.SE ha emanato le "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" (d'ora in poi Linee Guida) in applicazione al citato comma 10 dell'art. 12 del D.lgs. N°387/03;
- g. l'art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 8-bis della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, prevede la ripartizione tra Regioni e Province autonome degli obiettivi di quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020;
- h. la direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili abroga le precedenti direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE individuando vincolanti obiettivi nazionali generali per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia nel 2020 e l'obiettivo assegnato allo Stato Italiano è pari al 17%;
- i. tale obiettivo, ai sensi del comma 167 dell'art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come modificato dall'art. 8-bis della Legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, è stato ripartito tra le Regioni e le Province Autonome;
- j. le Regioni, nell'attesa degli ulteriori elementi di definizione, ad integrazione della normativa comunitaria, di strumenti reali di promozione delle fonti rinnovabili di competenza statale, devono dotarsi, nell'ambito delle proprie competenze e per poter rispondere alla sfida al 2020, oltre che di un livello accurato di programmazione, di un efficiente sistema amministrativo per la valutazione e l'autorizzazione delle iniziative promosse sui rispettivi territori;

- k. il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recepisce come vincolante l'obiettivo, assegnato allo Stato italiano, di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da conseguire al 2020 pari a 17 per cento;
- l. il decreto legislativo 28/2011 prevede in particolare:
 - l.1 l'art. 4 che regola le procedure amministrative per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, secondo un principio di proporzionalità, mediante autorizzazione unica, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, con procedura abilitativa semplificata, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 28/2011, ovvero con comunicazione di attività in edilizia libera, di cui all'art. 6 comma 9 del medesimo D.Lgs.28/11;
 - l.2 l'art. 5 comma 2 che esplicita i tempi del procedimento di autorizzazione unica, fatti salvi i tempi delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale e di valutazione di impatto ambientale;
- m. in base al punto 1.2, le Linee Guida stabiliscono che le sole Regioni e Province autonome possono porre limitazioni e divieti, in atti di tipo programmatico o pianificatorio, per l'installazione di specifiche tipologie di impianti esclusivamente nell'ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17 delle medesime;

CONSIDERATO che

- a. con DGR 478/2012 è stato approvato, tra l'altro, l'allegato D che riporta l'articolazione delle strutture dirigenziali di base;
- b. la declaratoria delle competenze affidate all'unità dirigenziale di base denominata "Energia e carburanti" comprende, tra l'altro, la pianificazione e gestione dei regimi regolatori e autorizzatori in materia di localizzazione degli impianti e delle reti per la produzione, la trasformazione, il trasporto e la distribuzione di energia";
- c. con DGR 325 del 08/08/2013 pubblicata sul BURC 51 del 23/09/2013, l'individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, secondo i criteri e le modalità di cui al punto 17 delle Linee Guida, sono demandate a successivo atto di Giunta da assumere ai sensi del punto 17 delle medesime;
- d. la estrema gravità sanitaria, ambientale, economica e della legalità in cui versano alcune aree della regione Campania;
- e. la sicurezza della continuità del funzionamento produttivo di stabilimenti di interesse strategico costituisce una priorità di carattere nazionale, soprattutto in considerazione dei prevalenti profili di protezione dell'ambiente e della salute e di salvaguardia dei livelli occupazionali;
- f. risulta necessario individuare caratteristiche oggettive dei soggetti proponenti impianti per il trattamento dei rifiuti, al fine di monitorare le competenze ed i requisiti finanziari per ottenere garanzie di realizzazione e di buona gestione;
- g. che tali caratteristiche possono ispirarsi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006;

VISTI

- a. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di procedimento amministrativo;
- b. il D. Lgs. 112/98;
- c. il D. Lgs. 164/00;
- d. il D. Lgs. 387/2003;
- e. il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;
- f. h. l'art. 4 della L. 62/05;
- g. il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e sue successive integrazioni e modificazioni;
- h. il D.Lgs 8 febbraio 2007, n. 20;
- i. l'art. 2, comma 167 della L. 244/2007;
- j. il D.Lgs 30 maggio 2008, n. 115;
- k. la direttiva 2009/28/CE;
- l. la Legge 23 luglio 2009, n. 99;
- m. D. Lgs. 28/11;

- n. DM 10/09/2010;
- o. DGR 325 del 08/08/2013

PRESO ATTO

- a. del D.L. 10 dicembre 2013 n. 136 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2013 n. 289 e convertito con modificazioni dalla Legge n. 6/2014;
- b. delle Istanze di autorizzazione di impianti per la produzione di energia da biogas proveniente da trattamenti biologici della Frazione Organica di Rifiuti Solidi Urbani, presentate nelle aree oggetto del DL 136/13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 6/2014;
- c. della necessità di arginare il rischio di infiltrazione speculative non compatibili con l'insediamento di attività ecocompatibili,

RITENUTO di dover procedere alla individuazione delle caratteristiche dei soggetti proponenti progetti di impianti per la produzione di energia da biogas proveniente da trattamenti biologici della Frazione Organica di Rifiuti Solidi Urbani;

Si propone alla Giunta che all'unanimità

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti:

1. **di subordinare** l'emissione dei decreti di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs 387/03 e ss.mmm.ii., inerente impianti per la produzione di energia da biogas proveniente da trattamenti biologici della Frazione Organica di Rifiuti Solidi Urbani, fermo restando quanto previsto con DM 10/09/2010 e con DD.DD. AGC12 nn. 50/2011 e 420/2011, al rispetto delle prescrizioni individuate nel documento A allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **di escludere** dall'applicazione della presente delibera, in coerenza e in attuazione delle previsioni della L.R. 5/2014, i Comuni e le loro forme associative regolarmente costituite, le società partecipate totalmente da Enti Locali, ovvero le società ed enti che siano soggetti al controllo analogo da parte degli Enti Locali
3. **di stabilire** che i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente, sono regolati dalla presente disciplina;
4. **di trasmettere** la presente deliberazione al B.U.RC. per la pubblicazione, nonché al Web master per la divulgazione attraverso il sito della Regione Campania;
5. **di trasmettere** la presente deliberazione alle province competenti ed alle altre amministrazioni e settori della Giunta Regionale della Campania interessati alla conferenza di servizi previste dai commi 3 e 4 dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03.